

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1970

(74^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425) (D'iniziativa dei senatori Martinelli ed altri);

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315) (D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 960, 966, 967, 968, 969
BELOTTI	963, 964
BORSARI	966
DE LUCA, <i>relatore</i>	962, 963
FORMICA	965
LI VIGNI	965
PRETI, <i>ministro delle finanze</i>	960, 963, 964, 969
ZUCCALÀ	964, 967, 968

Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358);

con assorbimento del disegno di legge:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536) (D'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 969, 970, 971, 973
SCHIETROMA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	970, 971, 973
ZUGNO, <i>relatore</i>	970, 971, 973

Discussione congiunta e approvazione:

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati);

con assorbimento del disegno di legge:

« Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1334) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri):

PRESIDENTE	973, 974
BALDINI	974
ZUGNO, <i>relatore</i>	974

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Borsari, Buzio, Cerri, Cipellini, Colletta, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà, Zugno.

Intervengono il ministro delle finanze Preti e il sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma.

Z U C C A L A ' , f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (425), di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri;**

« **Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria », d'iniziativa dei senatori Martinelli, Trabucchi, Zugno e Belotti; e « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale », di iniziativa dei senatori Torelli, Coppola e Belotti.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 19 novembre scorso il relatore senatore De Luca svolse un'ampia illustrazione sui due provvedimenti — così dice il resoconto sommario — sottolineando le ragioni di ordine equitativo e perequativo che ne consigliano l'approvazione, dichiarando inoltre di ritenere opportuno che fosse preso in considerazione, ai fini dell'approvazione, il disegno di legge n. 1315 di iniziativa dei senatori Torelli ed altri, opportunamente integrato con le disposizioni del disegno di legge n. 425.

Tuttavia l'onorevole Sottosegretario alle finanze, Borghi, chiese il rinvio della discussione in modo da consentire — dice sempre il resoconto sommario — al Ministro delle finanze, che intende fare in ordine ai due disegni di legge alcune dichiarazioni di carattere generale, di partecipare ai lavori della Commissione. A tal fine il seguito della discussione fu rinviato ad altra seduta.

Oggi è presente il Ministro delle finanze, Preti, al quale pertanto do la parola.

P R E T I , ministro delle finanze. Onorevoli senatori, i proponenti del disegno di legge — per brevità mi riferisco a quello che reca il n. 1315 — hanno fatto richiamo, nella relazione che lo accompagna, al fatto che diversi mesi fa il Governo propose e il Parlamento approvò un provvedimento per la concessione di amnistia e indulto e ne hanno pertanto dedotto che dovesse essere deciso qualcosa di simile nel settore tributario. Mi permetto di far osservare che il ragionamento in base al quale se si sono amnistiati certi reati previsti dal Codice penale, a maggior ragione si dovrebbero condonare le pene in materia tributaria, a mio modesto avviso non è valido nel caso in esame. Tutti sanno che il provvedimento di amnistia fu presentato dal Governo a seguito di un accordo politico raggiunto per la costituzione, se non vado errato, dell'ultimo governo presieduto dall'onorevole Rumor; in particolare, in relazione alle avvenute agitazioni e manifestazioni sindacali e studentesche al fine di ristabilire una situazione più distesa, dato che le agitazioni stesse avevano provocato una notevole tensione sociale. È vero che in occasione dell'accennato provvedimento sono stati amnistiati anche certi reati comuni, ma possiamo ben dire che non erano quei reati — ai quali altrimenti non si sarebbe pensato — il vero oggetto, essendo stata ad essi estesa per ragioni politiche l'amnistia concessa — come ho già detto — a seguito dei fatti verificatisi in occasione di manifestazioni sindacali e studentesche.

Ora, vorrei far notare che i condoni in materia tributaria non servono l'amministrazione dello Stato, e lo vorrei far notare particolarmente in questo momento, anche se na-

turalmente il Senato è libero di decidere nella sua sovranità. Per esempio, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1315, che rappresenta la ripetizione di quanto stabilito in occasione di precedenti amnistie, stabilisce in pratica il condono in materia di imposte dirette. Mettetevi voi nei panni di un Ministro delle finanze il quale, mentre si sente spesso chiedere come mai cittadini dotati di alto reddito riescano frequentemente ad evadere il fisco, non presentando le denunce o compilandole palesemente false, deve poi concedere il condono. Quali armi, allora, rimangono al Ministro per far intendere ai cittadini che devono osservare le leggi tributarie? Così facendo, in fondo, contraddiciamo noi stessi, perchè da un lato affermiamo che i contribuenti devono pagare le imposte e dall'altro ammettiamo che coloro i quali hanno evaso la legge vedano cancellato il loro cattivo comportamento.

Il discorso non vale soltanto per l'articolo 2 attinente alle imposte dirette, ma vale anche per l'articolo 3 che riguarda le imposte indirette e particolarmente l'imposta generale sull'entrata. Vi sono imprese industriali, per non parlare di quelle commerciali, che pagano l'IGE regolarmente, mentre altre fatturano magari al 50 o al 60 per cento e con ciò risultano avvantaggiate anche sul piano della concorrenza nei confronti di quelle che rispettano le leggi dello Stato. Se, dunque, con i ricorrenti condoni il rischio finisce per essere soltanto quello di dover pagare quanto gli altri hanno già pagato e non il sovrappiù, per quale ragione gli industriali non dovrebbero evadere l'IGE? Nei panni di un industriale, chiunque fatturerebbe per il 60 per cento, nella speranza di realizzare un guadagno con l'evasione fiscale, giacchè un'eventuale verifica della Guardia di finanza non potrebbe costringere a pagare che la stessa somma sborsata da chi alla legge si mantiene ligio.

In tali condizioni, ritengo che l'amministrazione finanziaria verrebbe a trovarsi completamente esautorata. Infatti, a parte i reati di carattere politico ai quali il provvedimento voleva prevalentemente rivolgersi, un conto sono i reati comuni (perchè chi li commette non pensa evidentemente all'amnistia), ed

altro quelli tributari, nel commettere i quali il cittadino non ritiene che infrangere la legge voglia dire tenere un comportamento illegittimo, ma anzi si sente in un certo senso legittimato a fare il furbo per le ricorrenti sanatorie. Questo, onorevoli colleghi, il ragionamento che volevo fare.

In Italia procediamo in materia fiscale sulla base di condoni, mentre l'amministrazione non funziona bene (tanto per essere eufemistici). In tal modo, evidentemente, non possiamo neppure disporre di armi per esercitare un minimo di autorità nei confronti dei contribuenti. Dopo la guerra vi sono stati condoni nel 1944, nel 1946, nel 1948, nel 1951, nel 1953, nel 1959, nel 1963, nel 1966: otto condoni! Più o meno, il tempo intercorrente tra l'uno e l'altro è stato sempre lo stesso, cosicchè i furbi, i quali fanno bene i propri calcoli, riescono in un modo o nell'altro a cavarsela, mentre i piccoli contribuenti, che generalmente non sono altrettanto furbi e che non hanno modo di servirsi dell'assistenza di un avvocato, si vedono arrivare l'avviso e finiscono per pagare, anche se le somme loro contestate, in assoluto non troppo elevate, sono tali per le loro tasche.

Debbo dire, pertanto, che approvare ora un nuovo condono significherebbe indebolire l'autorità del Ministero delle finanze e rafforzare nei contribuenti l'ormai radicato convincimento della loro periodica emanazione: a questo ne seguirà un altro al più tardi nel 1973, quando l'occasione certo non mancherà. Mettetevi voi nei panni di chi dirige il dicastero delle finanze, che oggi sono io e domani potrebbe essere un'altra persona!

Si può addirittura fare una specie di facile calcolo dei tempi perchè i condoni vengono emanati con una sorta di periodicità. Quindi viene tolta — è questo che vorrei sottolineare — ogni efficacia tanto preventiva quanto repressiva alle sanzioni tributarie.

Si è poi detto che lo Stato ci guadagnerebbe dal punto di vista degli introiti. A parte che in un bilancio che nel 1971 sarà di 11.500 miliardi non credo che gli 8-10 miliardi in più o in meno abbiano un'influenza notevole mentre ritengo che valgano assai di più le conseguenze psicologiche dei ricorrenti condoni, se è vero che lo Stato appena emana

il condono incassa di più è anche vero che, dilazionando nel tempo, incassa di meno. E siccome periodicamente viene il condono, se fate la somma alla fine risulta che lo Stato ha sempre incassato di meno. Oggi, per esempio, avremmo incassato con ritardo quello che è stato condonato 3 anni fa in occasione dell'ultimo provvedimento.

Perciò, se si fa la somma relativa ad un certo arco di tempo, la perdita che abbiamo per la rinuncia alla pena pecuniaria viene ad essere piuttosto notevole. Siccome non si può concepire il bilancio dello Stato, cioè del massimo ente sovrano, in funzione dell'aver subito o non subito — tanto più che ogni anno è più quello che si riscuote a titolo arretrato che per l'esercizio in corso — ritengo che i pretesi benefici non esistano.

Devo poi fare rilevare che nell'articolo 3 è contenuta una norma, la quale stabilisce che per certe violazioni non solo si applica il condono ma addirittura la rinuncia, da parte dello Stato, al tributo evaso. Di maniera che in questo caso, chi ha pagato perchè ha ritenuto di dover osservare la legge viene ad avere effettuato una spesa maggiore, quindi ad essere svantaggiato rispetto a chi non ha pagato e può non pagare più.

Allora tanto vale abolire una norma che poi viene sistematicamente annullata dai provvedimenti di condono.

Si obietta che la norma di cui ci stiamo occupando è prevista per coloro che hanno contravvenuto solo a formalità inerenti la IGE. Non si tratta di formalità, bensì di regole sostanziali. Se però si insiste nel considerarle formalità, tanto vale abolirle.

Devo poi anche far presente, sempre a proposito di questa norma, che al 31 dicembre 1969 su 60.000 contesti non definiti relativi all'IGE, il 60 per cento si riferiva proprio alle infrazioni per le quali adesso si vorrebbe non far pagare neppure la tassa. Quindi, oltre alla insostenibilità della tesi su un piano giuridico oltre che morale, ritengo si debba prendere in considerazione il grave danno che subirebbe l'erario.

Capisco che domani, entrando in vigore la riforma tributaria che cambia le norme, che stabilisce nuovi principi, che sostituisce l'imposta sul valore aggiunto all'IGE e l'imposta

unica sul reddito all'imposta diretta di oggi, si possa anche dire: aprendo una nuova pagina, chiudiamo quella precedente. Questo può anche avere un senso. Ma in questo momento devo dire con tutta onestà — beninteso, sarà poi il Senato a decidere secondo le proprie valutazioni che il Ministero delle finanze e lo Stato si troverebbero in grave difficoltà di fronte all'approvazione di un provvedimento di condono.

Sono voluto venire di persona per sottolineare che nello sforzo, che vado facendo per consolidare l'amministrazione finanziaria, la quale fa acqua da molte parti, ed anche in vista della riforma, mi troverei molto svantaggiato dall'approvazione di un disegno di legge di condono.

D E L U C A, *relatore*. Nella esposizione che ho avuto l'onore di fare alla Commissione conclusi dichiarandomi favorevole ai disegni di legge. Mi sembra perciò di avere il dovere di precisare il mio atteggiamento in questo momento. Ho ascoltato con molto interesse ciò che ha detto il Ministro delle finanze. Di fronte alle sue preoccupazioni e alle sue argomentazioni ho meditato, sia pure brevemente, su tutta la problematica che scaturisce da disegni di legge recanti condono in materia tributaria. Mi rendo conto delle conseguenze dell'approvazione di tali provvedimenti nei confronti della politica che il ministro Preti sta svolgendo sia per dare al Paese nuovi strumenti legislativi sia per far effettivamente funzionare il suo settore in questa delicata materia delle imposizioni e del dovere che ogni cittadino ha di rispettare le leggi. Però, di fronte ad un problema di natura generale, senza entrare nel dettaglio, non posso non essere preoccupato, perchè non posso pensare che in Italia si possa adottare una doppia politica per i vari settori.

Esiste senz'altro il problema di natura generale del rispetto della legge. Il Governo e il Parlamento sono tenuti a fare in modo che l'ordinato processo dell'attività del Paese si svolga nel pieno rispetto delle leggi. Ma, quando si adotta un provvedimento di amnistia è evidente che si va al di là del concetto di giustizia poichè si introduce qualche cosa

che suona momentanea liberalità. L'amnistia addirittura cancella il reato non come fatto, chè da un punto di vista oggettivo non è possibile cancellarlo, ma di fronte alla legge positiva, la quale è sovrana nel far ritenere una determinata azione reato o no. È stato, dunque, adottato il provvedimento di amnistia e indulto e il Ministro ha ricordato qual è stato il motivo, la genesi fondamentale di questo provvedimento che, pur se marginalmente, ha investito anche altri settori. Infatti in esso sono comprese alcune forme di indulto che riguardano anche la materia tributaria.

P R E T I , *ministro delle finanze*. Quelle norme non sono state proposte dal Governo, ma sono state introdotte in sede parlamentare.

D E L U C A , *relatore*. Comunque, se abbiamo adottato un certo criterio in certi settori non possiamo non farlo anche per altri, che oltre tutto sono meno gravi da un punto di vista sostanziale. D'altra parte è stato osservato che, precedentemente, lo stesso Governo propose provvedimenti di condono tributario accanto a quelli di amnistia e indulto e che quando questi provvedimenti sono stati proposti su iniziativa parlamentare, il Governo non vi si è opposto. Ciò non significa naturalmente che il Governo non possa anche mutare parere.

È stato altresì notato che il provvedimento di amnistia e indulto è stato varato sullo sfondo di eventi di natura politica e vorrei dire anche al di là della natura politica, ossia in occasione della ricorrenza del centenario dell'Unità d'Italia e del venticinquesimo anniversario della Resistenza.

Queste ragioni che sono alla base del provvedimento generale di condono e di amnistia dovrebbero valere anche per i condoni tributari. L'anelito al raggiungimento di una giustizia sociale non riguarda soltanto l'ottenimento di ciò che è sufficiente, strettamente necessario, ma anche il superamento di condizioni di svantaggio rispetto ad altri: se ad altri è dato qualcosa di più, chi non ha avuto ha un logico impulso a pretenderlo.

Queste sono le considerazioni di natura generale che volevo esprimere per confer-

mare il mio punto di vista quale componente della Commissione e che non vogliono essere assolutamente mancanza di riguardo nè al Ministro delle finanze nè tanto meno al Governo.

B E L O T T I . Ritengo che anzitutto si debba dare atto al Ministro delle finanze di avere con una serie di argomentazioni indubbiamente fondate rappresentato il punto di vista del dicastero di cui è a capo e di averlo fatto sulla base di validissime ragioni. Mi sarei meravigliato di sentire un Ministro delle finanze che parlasse in termini diversi: è logico che egli si preoccupi delle ripercussioni negative che all'amministrazione finanziaria deriverebbero dall'approvazione del disegno di legge, al quale ho dato il mio nome in forza di profonde convinzioni. Mi pare che il fatto di aggiungere un provvedimento di condono delle sanzioni fiscali — perchè il titolo del disegno di legge parla soltanto di condono delle sanzioni e non delle imposte evase, e non si potrebbe non essere contrari ad un condono di queste ultime — risponda a ragioni di equità indiscutibili. Posso essere d'accordo sul fatto dell'eccessivo ricorso a provvedimenti di clemenza; riconosco che questi sono stati introdotti dal legislatore con frequenza eccessiva, ma, poichè, sulla scorta di ragioni validissime e di ricorrenze solenni, si è aperta la via alla generosità, adottando un provvedimento di amnistia per reati veri e propri, ora si deve per motivi di equità — facendo salvo l'obbligo di corrispondere le imposte evase — condonare anche le sanzioni per illeciti commessi in materia tributaria.

A me pare che ciò non sia discutibile, perchè, altrimenti, dovremmo dire che le ragioni solenni che ci hanno indotto ad emanare il provvedimento generale di amnistia, non sono altrettanto solenni nel momento in cui si devono considerare i reati fiscali. I provvedimenti di clemenza o si accettano in tutta la loro portata o non si emanano per nessuno.

Ho anche l'impressione — e l'onorevole ministro vorrà scusarmi — che il fatto del migliore funzionamento dell'amministrazione finanziaria non sia affatto legato a queste cose, ma dipenda da altri elementi, dal mi-

glioramento delle strutture e dei sistemi di accertamento del dicastero, e non sia riconducibile esclusivamente ai riflessi negativi dei provvedimenti di condono.

P R E T I, *ministro delle finanze*. Comunque il fatto che le sanzioni non si traducano mai in realtà a causa della continua emanazione di provvedimenti di condono è senz'altro un elemento negativo.

B E L O T T I. Quando si affermano determinati criteri sul piano generale, non si può poi dire che essi non valgano soltanto per illeciti in materia tributaria. Ciò non risponde certo a criteri di equità, ai quali, invece, l'azione del Governo e del Parlamento deve sempre ispirarsi. È questa la ragione sostanziale per cui ho dato la mia firma al provvedimento. Ed è per questo che non posso essere d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Ministro, pur apprezzando le ragioni che egli ha portato a sostegno della sua tesi, che lederebbe gravemente un criterio di giustizia.

Sulla base di queste considerazioni, spero che l'onorevole ministro voglia prendere atto dell'opinione dei singoli componenti di questa Commissione e rivedere il suo atteggiamento intransigente nei confronti di questo provvedimento.

Z U C C A L A'. Il motivo per cui molto spesso si emanano provvedimenti di clemenza non risiede tanto nell'occasione di ricorrenze più o meno solenni quanto, molto più frequentemente, nella stessa disfunzione dell'apparato giudiziario, a causa della quale si è molte volte quasi costretti a ricorrere a provvedimenti di clemenza per liberare gli uffici da cumuli di pratiche che appesantiscono oltre un limite sopportabile l'apparato giudiziario. Così avviene anche in materia tributaria.

Innanzitutto ritengo giusta la considerazione che sarebbe iniquo non concedere ad una parte di cittadini ciò che si è concesso ad altri. Inoltre, proprio in attesa della riforma finanziaria che tanto sta a cuore non solo all'onorevole ministro, ma anche a tutti noi al fine di rendere più giusto ed equo il no-

stro sistema fiscale, sono del parere che un provvedimento di condono potrebbe ovviare a determinate discrasie e carenze che si verificano nell'ambito dell'amministrazione finanziaria del nostro paese. Chi non ha presenti feroci accertamenti, conseguenti ad evasioni fiscali, che portano gli stessi a cifre talmente iperboliche che, attraverso ricorsi ed opposizioni, si perdono poi nei meandri della burocrazia e non vengono mai al pettine? E questa è solo una delle tante anomalie che si riscontrano nel nostro sistema di accertamenti. In questo stato di cose un provvedimento di condono — limitato logicamente alle penalità, non alle imposte evase — non può avere per l'amministrazione finanziaria effetti negativi, se noi teniamo presente che molte volte non si perviene al pagamento del tributo proprio per la ferocia della sovrimposizione delle penalità.

Pertanto, oltre a considerare le ragioni di equità che ci inducono ad estendere il provvedimento di condono anche alle sanzioni dipendenti dal mancato adempimento di un atto fiscale, dobbiamo considerare anche la opportunità conseguente al fatto che lo Stato, dopo l'emanazione del provvedimento, potrebbe riscuotere certi tributi dovuti e che non vengono pagati proprio per le disfunzioni del nostro apparato tributario. Ci renderemo allora conto che il provvedimento non danneggerà affatto le finanze dello Stato, perchè consentirebbe la riscossione di parecchi tributi che oggi non vengono pagati a causa delle sanzioni loro collegate.

Rivolgo perciò un caldo invito all'onorevole Ministro perchè voglia riconsiderare il proprio atteggiamento — il provvedimento potrebbe anche essere, all'occorrenza ridimensionato, in quanto è chiaro che nel merito si potrà poi discutere — oltre che per ragioni di equità e di equilibrio, anche per consentire a cittadini di buona volontà di pagare le imposte evase senza essere perseguiti da sanzioni estremamente negative, facilitando così il loro reinserimento nella giustizia tributaria, perchè nel futuro — auguriamocelo — non avranno più occasione di violare la legge se, come credo, la nuova legge tributaria sarà giusta e adeguata alle esigenze della nostra società.

L I V I G N I . Devo sottolineare, dato che ci troviamo di fronte ad un errore commesso dalla maggioranza, che allorquando si parlò dell'ultima amnistia, noi dicemmo di applicarla solo per certi tipi di reato squisitamente politici; se ci fossimo comportati in quel modo, oggi non saremmo qui a discutere sull'argomento.

Ad ogni modo, dato che in qualità di parlamentare della opposizione, sovente sono costretto a contraddire il Ministro delle finanze, non posso essere insensibile allorchè egli fa una serie di considerazioni obiettivamente fondate come sono quelle illustrate a proposito della presente proposta di amnistia.

Prima di tutto ci troviamo in un momento psicologicamente negativo, in un momento nel quale abbiamo gettato una serie di oneri sulle spalle dei cittadini e, di conseguenza, quello attuale ritengo che sia un periodo alquanto negativo per aprire un discorso di amnistia fiscale.

Coerenza per coerenza, anche il discorso che attraverso la presente amnistia riusciremmo ad ottenere dei denari che altrimenti non potrebbero essere recepiti, dal momento che personalmente ho criticato l'articolo del decreto riguardante i premi alla plusvalenza, non posso, perciò, accettarlo neanche in questa sede.

D'altra parte è anche vero che ci sono obiettivamente nel vasto campo dei problemi del contenzioso fiscale, una serie di situazioni per le quali un atto di condono non sarebbe da condannarsi a priori.

Tenendo conto di ciò, son dell'avviso che non siamo in grado, a questo punto, di decidere tranquillamente, nè andare avanti ignorando praticamente le dichiarazioni del Ministro e, tanto meno, per il solo fatto di tali dichiarazioni, annullare completamente quell'inizio di dibattito, di presa in considerazione del disegno di legge da parte della Commissione.

Ritengo che questo sia un caso tipico nel quale il rinvio non costituisce una fuga, bensì un momento di pausa oltremodo necessario perchè anch'io, che pure nutro una serie di perplessità e di dubbi, credo di avere an-

che il dovere di riflettere su alcuni particolari. Per esempio se, come il Ministro accennava, in occasione dell'approvazione della riforma tributaria (il richiamo al centenario legato ad una norma del genere è per la verità un po' folcloristico!), in quel momento psicologicamente oltre che giuridicamente diverso dall'attuale, si volesse legare anche un atto di condono, esso assumerebbe un aspetto del tutto diverso, anche se resterebbero sempre da discutere i limiti e il contenuto.

A titolo assolutamente personale, che non posso impegnare il mio partito su un argomento per niente discusso nelle sedi ufficiali, direi che in quel momento si può trovare un punto di saldatura fra due esigenze entrambe utili. Ma proprio per tale motivo, allo stato attuale delle cose propongo di rinviare la discussione per un ulteriore approfondimento della questione.

F O R M I C A . Le osservazioni avanzate dall'onorevole Ministro sono, a mio avviso, di duplice natura.

La prima riguarda la opportunità politica, la scelta, il momento e, direi, la ricorrenza, la periodicità. Si è parlato di un ciclo triennale: tanto quanto serve al contribuente per fare il ricorso, attendere quei due o tre anni necessari e quindi normalmente rientrare in una legge di condono con il solo scopo, perciò, di aumentare il volume di affari per gli avvocati e i commercialisti.

Secondariamente, ho avuto l'impressione che il Ministro abbia sollevato alcune questioni di carattere tecnico tra le quali alcune interessanti relative anche al condono della imposta evasa (perchè nel disegno di legge apparirebbe anche il condono della imposta evasa), il che mi pare manifestamente assurdo o per lo meno oggetto di un esame più attento.

Sono d'accordo con quanto osservato testè dal collega Li Vigni: il momento psicologico è negativo. Non possiamo attaccare il Governo e il Ministro delle finanze quando richiede nuovi oneri e contemporaneamente attaccarlo quando chiede di riscuotere il dovuto. Così facendo, tra l'altro, non troveremo più nessuno disponibile a fare il Ministro delle finanze, nonostante vi sia molto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

desiderio da parte di tutti di ricoprire incarichi governativi.

Non ritengo possibile, inoltre, collegare meccanicamente l'amnistia di alcuni reati civili e penali perseguibili con l'amnistia in materia tributaria. Personalmente ritengo che il momento psicologico non sia assolutamente favorevole e che un provvedimento di tal genere in sede deliberante potrebbe sembrare quasi una soluzione rapida e furtiva del problema che non deporrebbe certo a favore della Commissione.

Se invece noi facessimo seriamente uno sforzo per approvare rapidamente la legge per la delega della riforma tributaria, in quell'occasione forse sarebbe anche molto più elegante che lo stesso Governo presentasse contemporaneamente un provvedimento di condono — magari addirittura molto ampio — che in sostanza stabilisse un punto di passaggio tra un sistema ed un altro, avendo così anche una giustificazione morale e forse tecnica in quanto verrebbe a chiudere un periodo e ad aprirne uno nuovo.

Desidererei inoltre chiedere al Ministro se può fornirci una relazione, possibilmente dettagliata, delle influenze che questo provvedimento comporta, del suo costo diviso per voci e, anche, per entità per ciascuna voce, al fine di poter capire meglio; in quanto, allorchè ci accingiamo a legiferare in materia, siamo scarsi di documentazione.

B O R S A R I . Sono dell'avviso che le considerazioni fatte circa la inopportunità di adottare il presente provvedimento, almeno per quanto riguarda il momento attuale, meritino una riflessione da parte nostra.

Prima di tutto vorrei precisare che quanto dichiarato dal collega Zuccalà a proposito che molte volte l'evento celebrativo è un pretesto per approdare a certe misure, non è valido in questo caso. Se, infatti, per quanto riguarda il caso specifico dell'amministrazione della giustizia possiamo riconoscere che vi sono purtroppo degli avvenimenti che comportano determinate conseguenze le quali finiscono col danneggiare il cittadino ed allora si rende necessaria la amnistia o il condono per uscire da una

situazione particolare, non ritengo che si possa richiamare il « caso » trattandosi, ad esempio, di una questione come quella attuale in materia tributaria: ci troviamo di fronte, invece, a casi di evasione. Direi piuttosto che nella fattispecie, il cattivo funzionamento finisce con l'agevolare gli evasori.

Ecco perchè ritengo che i motivi di riflessione presentati dal Ministro meritino seriamente di essere valutati e la ragione per la quale una delle considerazioni introdotte dal senatore Li Vigni debba essere oggetto di particolare attenzione proprio in questo preciso momento.

Quando il problema dell'evasione fiscale ha raggiunto nel nostro Paese proporzioni e dimensioni così gravi, esso richiede di procedere molto cautamente. Non nego che vi possano essere anche delle situazioni in cui sarebbe utile affrontare un provvedimento di questa natura, ma sono dell'avviso che un'idea saggia potrebbe essere quella di rinviare la nostra meditazione e, di conseguenza, ogni decisione al riguardo, ad un momento più favorevole.

Mi associo perciò alla richiesta di rinvio lasciando in pregiudicato le possibilità di adottare un provvedimento qualora lo dovessimo ritenere opportuno, magari nella circostanza della riforma tributaria, ma che ci cauteli sulla evenienza di poter vedere fiorire una serie di evasioni tributarie come abbiamo avuto nel passato.

P R E S I D E N T E . Prima che sia presa una decisione sull'argomento, mi sia consentito, non come presidente ma come membro della Commissione, di esprimere alcune osservazioni sulle considerazioni svolte dal ministro Preti, su quelle esposte dai colleghi e sui disegni di legge che sono in esame. Sgomberiamo anzitutto il terreno dall'ipotesi di fretteolosità: il primo disegno di legge, quello presentato da me e dai colleghi Trabucchi, Zugno e Belotti, risale al 23 gennaio 1969: sono dunque 23 mesi che esso si trova iscritto all'ordine del giorno ed in merito sono state avanzate numerose sollecitazioni al Ministero delle finanze. Dopo 23 mesi, evidentemente, un provvedimento può aver acquisito anche il di-

ritto di essere giudicato! L'altro disegno di legge, di ben più ampia portata, è stato presentato dai colleghi Torelli, Coppola e Belotti il 13 agosto 1970 ed effettivamente si ricollega a quella delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto nata in omaggio al secolare avvenimento di cui s'è fatto cenno poc'anzi e con il quale il primo non ha alcun legame.

Non mi soffermerò troppo sulla frequenza dei provvedimenti di condono. L'onorevole ministro Preti, del quale debbo qui ripetere non solo la stima per la qualità del suo lavoro ministeriale ma anche il più profondo rispetto per le sue responsabilità, ne ha elencati otto, ma debbo dire che le amnistie, dalle quali discendono sul piano politico i provvedimenti di condono, sono almeno il doppio.

Ed anche se è vero che non sussiste per il cittadino onesto il diritto di avere un qualcosa in corrispettivo della clemenza che lo Stato dimostra nei confronti del cittadino che ha sbagliato, resta però sempre il fatto che, quando dal campo penale passiamo a quello amministrativo, un certo qual quadro di equilibrio d'insieme induce sempre a dire: se ho perdonato molto a chi ha sbagliato molto, non sarò severo, come la legge imporrebbe, nei confronti di chi ha sbagliato poco. D'altra parte, se il nostro ordinamento fosse tale che la legge penale non offrisse mai di questi frequenti — 23 o 24 che siano — provvedimenti di clemenza, probabilmente la stessa non riaffiorerebbe neppure nel campo del diritto fiscale.

Debbo aggiungere che la nostra legislazione non è sempre un modello di chiarezza — e mi riferisco in particolare alla legislazione fiscale — e che lo stesso andamento verticoso dei fatti economici e politici spesso ci fa legiferare in modo non chiaro. Ricordo, a tal proposito, che il Consiglio superiore della magistratura, in una magnifica relazione di neppure un anno fa, ha informato il cittadino, in gran parte inconsapevole, che vi sono circa 12 mila leggi in vigore nel nostro Paese, un sesto delle quali si ritiene siano di carattere fiscale. Ne consegue che, accanto ai furbi i quali studiano i sistemi per scivolare in mezzo ad una si-

mile congerie di norme, vi sono anche — specialmente tra i piccoli contribuenti — i molti meno furbi che invece incappano nel rigore della legge.

La stessa farraginosità della legge fiscale, dunque, impone quel provvedimento di riforma e di grande semplificazione che il ministro Preti, in modo particolare, ha sostenuto e che io mi auguro sia approvato al più presto: mi è stato detto che entro il 25 gennaio prossimo sarà votato dalla Camera dei deputati, ma posso dire a nome di tutta la Commissione che il Senato impiegherà assai minor tempo che non l'altro ramo del Parlamento, se non intervengono fatti al di sopra della nostra volontà, come l'arresto della vita del Governo. In attesa di questa grande semplificazione, che fra l'altro giustificherà molto meno coloro che protestano la buona fede nel non adempimento dell'osservanza delle norme fiscali, io ritengo che non possiamo, almeno singolarmente, non prendere atto della situazione esistente. E devo dire altresì che mi troverei piuttosto in imbarazzo ad annunciare ora un condono — sarebbe l'ultima distribuzione di clemenza — che dovrebbe accompagnare l'attuarsi della riforma fiscale attraverso i decreti delegati. Mi troverei in imbarazzo perchè, se la ricorrenza dovesse essere quella dell'entrata in vigore della riforma stessa, autorizzeremmo un'infinità di operatori a non avere molti scrupoli nel rispettare la legge in questo periodo.

Z U C C A L A ' . I provvedimenti di condono e di amnistia possono avere efficacia dal primo giorno della presentazione ad una delle Camere.

P R E S I D E N T E . Ma vi sono eccezioni in proposito.

Ad ogni modo, parlando come presentatore e quindi come membro della Commissione, mi fermerei al disegno di legge n. 425, che non prevede un condono così ampio come quello di cui al disegno di legge numero 1315. Giustamente, infatti, ho sentito dire dal ministro Preti e anche da qualche collega che un condono senza limiti in materia di imposte dirette è psicologicamente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

intempestivo. Il che non sarebbe, qualora il provvedimento stabilisse un condono — e con ciò non voglio parlare a favore dell'uno o dell'altro disegno di legge — limitato ai piccoli operatori e in ogni modo non oltre un certo limite: in tal caso, infatti, non vi sarebbero compresi quei grossi uccelli di rapina fiscale ai quali tutti possiamo facilmente pensare in questo momento.

Adesso arrivo al punto che sembra più delicato mentre lo è meno: quello che è oggetto della norma contenuta nel disegno di legge n. 425, il quale autorizza i contribuenti a usufruire di clemenza senza ripetizione dell'imposta. In un esame piuttosto sommario, e che non ha tenuto conto della discussione già avvenuta nella nostra Commissione e della relazione del senatore De Luca, si è detto che mai il legislatore può spingere la sua clemenza al punto da condonare non solo le penalità ma anche le imposte. Ma di quali imposte si tratta? Si tratta di un articolo della legge sull'imposta generale sull'entrata e di alcuni articoli del regolamento fondati sulla presunzione di trapasso di beni. Per esempio, l'articolo 13 dice: « Trascorso il termine di 3 mesi dalla data di spedizione e di consegna della merce senza che la merce stessa risulti restituita con la relativa annotazione sulla corrispondente partita del libro delle « merci in sospenso » il diritto all'entrata costituita dal prezzo della detta merce si presume senz'altro acquisito da chi ha spedito o consegnato la merce ».

Per via di questa disposizione si verificano casi come quelli che potrei descrivere con minuziosi dettagli, di cooperative di consumo con spaccio — e chiedo al senatore Li Vigni se non avvengano anche nella sua provincia episodi come quelli accaduti nella provincia di Como — in cui il magazziniere nella spedizione di merce allo spaccio di vendita alimentare ha usato, per esempio, un bollettario non in perfetta regola e che solo per questo fatto si determina la presunzione di passaggio con conseguente sanzione di corresponsione dell'imposta generale sull'entrata. Non vi è stato passaggio di richiesta, ma si accerta l'imposta ugualmente. Ho presente il caso di un'azienda artigiana che

stampa le pinze, impiegando una pressa molto rumorosa. Di qui una bega col Comune; viene allora costruito un capannone fuori dell'abitato, a un chilometro di distanza dove viene collocata la pressa, ma la fucine e l'altro macchinario rimangono al vecchio posto. L'artigiano dimentica di denunciare alla Camera di commercio questa « dipendenza » e i passaggi dei pezzi in lavorazione — che pure avvengono nell'ambito della sua stessa ditta — per « presunzione » vengono assoggettati all'imposta generale sull'entrata. Non vi è reale passaggio economico: ma la Finanza accerta oltre 9 milioni di lire per « tributi evasi »!

Z U C C A L A'. Questa è però materia di contenzioso.

P R E S I D E N T E. No, perchè la disposizione è quella e il Ministero non può che applicarla. E, ripeto non siamo affatto nel caso di un tributo evaso che accompagni un atto reale di commercio o di scambio, caso per il quale, del resto, sarebbe assurdo concedere un'agevolazione con una legge straordinaria. Il tributo vero e proprio deve continuare a essere corrisposto, tanto è vero che, quando nel 1963 fu varato un disegno di legge simile io — allora ero Ministro delle finanze — tenni conto di tale situazione.

Sono pronto a riconoscere che oggi ancora non dobbiamo concludere; sono pronto nella mia veste di membro della Commissione, a considerare soltanto il disegno di legge n. 425, presentato nel gennaio 1969, in tutto uguale a quello approvato il 31 dicembre 1967 dalla Commissione finanze e tesoro del Senato in sede deliberante e poi decaduto perchè il precipitare della situazione politica portò l'altro ramo del Parlamento a non approvarlo, ma a me non pare giusto che in materia di condono di sanzioni non aventi carattere penale non si debba tener conto almeno dei casi in cui i passaggi sono presunti come sanzione di irregolarità formali. Si tratta di piccoli operatori, in generale, che meritano considerazione e i cui casi dovrebbero indurre a modificare la vigente legislazione. Ma, in attesa di fare ciò teniamo conto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

dell'opportunità di concedere una sanatoria non a chi ha evaso tributi, bensì a chi viene assoggettato ad una sanzione per un tributo che non esiste e che viene inflitta in quanto si dà vita ad un passaggio in realtà mai avvenuto.

Ho voluto dire tutto ciò perchè mi dispiacerebbe passare per un parlamentare insensibile ai doveri della giustizia fiscale. A questo punto vorrei rivolgere una preghiera al ministro Preti: di volere, rinviandosi oggi la discussione, esaminare i particolari casi del disegno di legge n. 425, provvedimento che riguarda esclusivamente un angolo (se così posso dire) delle norme dell'IGE, e di cercare, se possibile di dare una mano a risolvere quello che per me rappresenta un problema di giustizia. Del che lo ringrazio.

Spetterà poi alla Commissione decidere se procedere anche all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1315, che è quello che è stato prevalentemente oggetto della discussione di oggi e che in un comma inserisce l'oggetto del disegno di legge n. 425.

P R E T I, *ministro delle finanze*. Poichè il presidente Martinelli ha in pratica chiesto il rinvio della discussione mi associo a tale richiesta a nome del Governo. Il senatore Formica ha dal canto suo chiesto di poter esaminare il problema alla luce di dati e di elementi positivi. Sarà mia cura far avere una relazione scritta, della quale i membri della Commissione potranno prendere atto, in cui sarà spiegata settore per settore qual è la situazione e quali sarebbero le conseguenze dell'approvazione dei disegni di legge in esame.

Farò avere alla Commissione anche una piccola relazione in ordine alla questione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge n. 425, sollevata dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Occorrerà molto tempo, onorevole Ministro, per avere questi dati?

P R E T I, *ministro delle finanze*. Posso assicurare che essi saranno rimessi alla Commissione prima della riapertura del Senato dopo le ferie natalizie.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 12,30).

Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti** » (1358)

con assorbimento del disegno di legge:

« **Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio** » (536), **d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione dei disegni di legge: dei senatori Vignolo, Brambilla, Fermariello, Samaritani, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bonatti, Palazzeschi, Magno e Soliano: « **Provvedimenti per gli invalidi di servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio** » (536); e « **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti** » (1358).

Nella seduta di ieri avevamo sospeso la discussione prima dell'esame dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1358.

Do pertanto lettura di quest'articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

Art. 14.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue — se più favorevole — la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.

Nel caso di cui al precedente comma è applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876.

Lo metto ai voti.

(È approvato)

I senatori Zugno, Segnana, Ferri e Belotti hanno presentato il seguente articolo 14-bis:

Art. 14-bis.

L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è sostituito dal seguente:

« La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Corpi predetti, è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1ª categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1ª categoria per le infermità o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª ».

ZUGNO, *relatore*. L'articolo aggiuntivo proposto riproduce una vecchia disposizione del 1917, con la stessa modificazione già introdotta per le pensioni di guerra, per quali la seconda categoria è stata portata dall'80 al 90 per cento e la terza dal 75 all'80 per cento.

Questa spiegazione vale anche per il successivo articolo 14-ter, sempre da noi proposto.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole sia a quest'articolo 14-bis che al successivo 14-ter.

PRESIDENTE. Più nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 14-bis proposto dai senatori Zugno ed altri,

al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

I senatori Zugno, Segnana, Ferri e Belotti hanno presentato il seguente articolo 14-ter, al quale il Governo si è già dichiarato favorevole:

Art. 14-ter.

Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di prima categoria.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

All'articolo 14 vi è un altro articolo aggiuntivo, il 14-quater.

ZUGNO, *relatore*. Lo ritiro per le ragioni già illustrate in una precedente riunione.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro articolo aggiuntivo, il 14-quinquies.

ZUGNO, *relatore*. Lo ritiro

PRESIDENTE. Infine, per quanto attiene il presente articolo, è stato presentato un successivo articolo aggiuntivo 14-sexies.

ZUGNO, *relatore*. Si tratta di estendere ai grandi invalidi per servizio, per le lettere A e A-bis l'indennità che è stata aggiunta con la legge 18 ottobre 1969, n. 751. In sostanza, mentre con il presente disegno di legge

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

tutti gli assegni di superinvalidità stabiliti con la legge n. 313 del 1968 sono stati estesi anche ai grandi invalidi per servizio; successivamente è stata emanata un'altra legge, la legge n. 751 del 1969, la quale, per le lettere A e A-bis ha concesso un assegno speciale di cui non ricordo l'ammontare preciso: mi pare di un milione e duecento o cinquecento mila lire annue.

Naturalmente anche quest'assegno deve essere esteso, come la superinvalidità, ai grandi invalidi per servizio. Però, mentre tutte le norme del disegno di legge odierno avranno decorrenza dal 1° gennaio 1969 — tranne una certa norma che decorrerà dal 1° gennaio 1972 — per questa proponiamo al Governo la decorrenza 1° gennaio 1971. Dato che l'importo viene riscosso mensilmente, vuol dire che appena la legge sarà approvata (e noi ci auguriamo che la Camera, approvandola noi oggi, possa dare il suo voto prima di Natale), gli interessati potranno riscuotere la maggiorazione derivante da questa indennità alla fine di gennaio o, al massimo, a febbraio.

L'emendamento perciò che intendo presentare all'articolo 14-*sexies* tende ad aggiungere le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1971 ».

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Di regola bisognerebbe mettere la data dell'entrata in vigore della legge, ma il Governo non avanza difficoltà e se i presentatori insistono per la decorrenza dal 1° gennaio 1971, si dichiara favorevole.

Logicamente il Governo si riserva di presentare un emendamento all'articolo 20, ossia una nuova formulazione che rappresenti la copertura.

PRESDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zugno.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14-*sexies* il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruente di assegno

di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio ».

(È approvato).

Art. 15.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.

(È approvato).

Art. 16.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire, dopo le parole « 8 e 9 », le seguenti: « 14-*quater*, 14-*quinquies* e 14-*sexies* ».

ZUGNO, relatore. Lo ritiro in quanto l'applicazione d'ufficio diventa difficile, di conseguenza è meglio che gli interessati facciano domanda personalmente.

PRESDENTE. Metto ai voti, perciò, l'articolo 16 nel testo governativo.

(È approvato).

Art. 17.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 10, 12, 13 e 14, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda alla Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

gore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F. 1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « 12, 13 e 14 » con le altre: « 11-bis, 12, 13, 13-bis, 14, 14-bis, 14-ter e 14-sexies ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 18.

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corri-

spondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

(È approvato).

Art. 19.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993; l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(È approvato).

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

ZUGNO, *relatore*. V'è da rilevare che se la Camera dei deputati, in via ipotetica, approvasse il disegno di legge prima del 31 dicembre prossimo, la proroga disposta nel primo comma dell'articolo non avrebbe più senso.

PRESIDENTE. Sarebbe sufficiente aggiungere, dopo la parola « intendendosi », le altre: « in quanto occorrente ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 20, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

ZUGNO, *relatore*. Vorrei esprimere un vivo ringraziamento al rappresentante del Governo perchè, dopo aver assunto inizialmente una posizione alquanto rigida, ha finito per accogliere quasi integralmente le richieste avanzate dalla categoria. Una sola rivendicazione è rimasta esclusa, quella della esenzione tributaria, la quale, d'altronde, generava talune perplessità sul piano dei principi sicchè ritengo che sia stato preferibile rinviarla al momento della riforma tributaria.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi farò portavoce delle

parole del relatore Zugno presso il Ministro Ferrari-Aggradi, il quale si è mostrato assai comprensivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che con l'approvazione del presente provvedimento si intende in esso assorbito il disegno di legge n. 536.

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati)

con assorbimento del disegno di legge:

« Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1334), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra », d'iniziativa dei senatori Baldini, Belotti, De Luca, Formica, Banfi, Segnana e Andò; e: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 12 novembre scorso deci-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)74^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

demmo di soprassedere alla discussione del disegno di legge n. 1334 giacchè si trovava all'esame dell'altro ramo del Parlamento un analogo provvedimento d'iniziativa governativa che ci è stato ora trasmesso con il numero 1455.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sui disegni di legge.

Z U G N O , *relatore*. Il disegno di legge n. 1455 d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede la estensione sino al 31 dicembre 1971 delle agevolazioni tributarie già concesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, venute a scadere al 31 dicembre 1969. Il disegno di legge n. 1334, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri, stabilisce invece la proroga delle anzidette agevolazioni *sic et simpliciter*, senza prevedere un termine di scadenza.

Date le finalità dell'Ente, il quale ha una stabilità nel tempo, sarebbe stato logico non porre alcun termine, ma il Governo ha ritenuto di tener conto della prossima riforma tributaria la quale, a quanto sembra, dovrebbe in gran parte modificare le esenzioni in atto.

Prego pertanto il senatore Baldini di non voler insistere nella sua proposta e di accettare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

B A L D I N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1455, di cui do lettura.

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374.

(È approvato).

Resta inteso che con l'approvazione del presente provvedimento si intende in esso assorbito il disegno di legge n. 1334.

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI